

REGOLAMENTO ELETTORALE DEGLI ORGANI SOCIALI DI CSV BASILICATA

1)- Norme generali

Il presente Regolamento disciplina le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, le modalità di esercizio del voto ed ogni altro procedimento elettorale, in applicazione dei principi statutari e del Regolamento generale di CSV Basilicata.

Le disposizioni che seguono sono pertanto applicabili alle elezioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Collegio dei garanti.

2) - Termini e ponderazione del voto in assemblea dei soci

1. Le operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza, salvo eventuali proroghe deliberate dall'assemblea, degli organi in carica, nella data fissata dal Consiglio direttivo uscente.
2. Il Presidente del Consiglio direttivo, prima di indire le elezioni, convoca l'assemblea dei soci affinché determini il numero dei componenti degli organi di nuova elezione e nomini la Commissione elettorale (Art. 7 dello Statuto, comma 13, punto c, d, e, f).
3. Al momento della convocazione dell'Assemblea, il Presidente accerta, con il supporto della segreteria, il numero totale dei soci aventi diritto di partecipazione, distinguendoli in ETS Organizzazioni di volontariato (ODV) ed ETS diversi da ODV.
4. Laddove il numero dei soci ETS diversi dalle ODV, dovesse superare il 40% del totale dei soci, per garantire il dettato di cui all'art 61, c.1, lett. f CTS, nell'assemblea dei soci, si attuerà il seguente meccanismo di calcolo del fattore ponderale da attribuire per le ODV e per gli ETS diversi da ODV:
 - a. verrà calcolata, senza arrotondamenti percentuali, rispettivamente la cifra del 60% e quella del 40% dei voti esprimibili;
 - b. per ottenere il fattore ponderale del voto delle ODV, la cifra di cui sopra corrispondente al 60% dei voti esprimibili, verrà divisa per il numero delle ODV aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale);
 - c. per ottenere il fattore ponderale del voto degli ETS diversi dalle ODV, la cifra di cui sopra corrispondente al 40% dei voti esprimibili, verrà divisa per il numero degli ETS diversi dalle ODV aventi diritto al voto (arrotondato alla terza cifra decimale).
 - d. Il ricorso all'evenienza sopra esposta sarà reso noto a tutti gli associati all'interno della convocazione stessa.
 - e. In caso di delega alle diverse tipologie di cui al comma 3 del presente articolo, il fattore ponderale del voto espresso per delega è quello attribuito al socio delegante, a prescindere dalla forma giuridica del socio delegato.
5. Entro dieci giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea il Presidente di CSV Basilicata indice le elezioni e invita i soci iscritti nel Registro dei soci a presentare le proprie candidature, su modulo appositamente predisposto, comunicando il numero dei componenti degli Organi sociali da eleggere nonché le modalità, i tempi e i termini dell'indicazione delle candidature. In tale modulo, oltre alle dichiarazioni relative al successivo articolo 3, dovranno essere contenute anche informazioni sul candidato, sulle sue esperienze, motivazioni e disponibilità utili a ricoprire il ruolo.
6. Gli organi in carica saranno protratti fino all'insediamento dei nuovi organi.

Sede Legale e Operativa

Potenza

via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971 274477

Sede Operativa

Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Art. 3) - Candidature

1. Le candidature per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei garanti devono essere presentate dal Presidente dell'Organizzazione e dell'Associazione socia di CSV Basilicata e sottoscritte dal socio candidato, per iscritto via Pec su modulo appositamente predisposto, da far pervenire a CSV Basilicata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per le elezioni; per l'Organo di controllo si richiama quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto.
2. La data e l'ora di ricevimento è annotata a cura degli uffici di CSV Basilicata. La domanda di candidatura, datata e sottoscritta, deve contenere nome e cognome, data di nascita, comune di residenza, indirizzo, e-mail, contatto telefonico, codice fiscale, Organizzazione o Associazione di appartenenza e ruolo ricoperto.

Art. 4) Elettorato attivo e passivo

1. Tutti i soci, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati (Art. 7 dello Statuto, comma 1) alla data dell'adunanza di cui al precedente art 2, comma 2, hanno diritto di accedere alle cariche degli organi sociali. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza previsti all'art. 61, comma 1, lett. i) del CTS; e il rispetto dell'art 6, comma 2 e seguenti dello Statuto.
2. In ogni caso nessuna organizzazione socia, sia in forma singola sia in forma di rete o federazione, può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali. (Art. 8, comma 2 dello Statuto).
3. Agli stessi soci, purché risultino iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, compete altresì il diritto di elettorato passivo.
4. Ciascun socio potrà proporre la propria candidatura per uno solo degli organi di nuova elezione.
5. Per le candidature dell'Organo di controllo, la Commissione elettorale verificherà che i candidati appartengano alle categorie di soggetti indicati dallo Statuto all'art. 11 e che abbiano i requisiti richiesti.
6. Per le candidature al Collegio dei garanti la Commissione elettorale verificherà che i candidati siano rappresentativi delle varie componenti della base sociale e che assicurino indipendenza e serenità di giudizio, oltre che competenza ed esperienza in materia di attività proprie delle organizzazioni di volontariato e degli altri ETS. (Art. 12 comma 1 Statuto).
7. Non possono essere candidati per incompatibilità negli organi sociali di CSV Basilicata:
 - a) I membri dell'OTC;
 - b) i dipendenti e i consulenti abituali di CSV Basilicata, loro conviventi (famiglia di fatto e unioni civili) loro parenti, e affini entro il 4° grado;
 - c) gli appartenenti ad organi direttivi di organismi del terzo settore a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale e regionale attribuiscono funzioni di rappresentanza.
 - d) i componenti la Commissione elettorale

Art. 5) - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale si compone di n. 3 (tre) membri e (2) due supplenti, eletti a voto palese, nella stessa assemblea di cui al succitato art 2 comma b, anche se assenti alla seduta, con esclusione di coloro che, all'atto della votazione, ricoprono una delle cariche sociali.
2. Nella sua prima seduta la Commissione elettorale nomina al proprio interno un presidente e

Sede Legale e Operativa

Potenza

via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971 274477

Sede Operativa

Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

- un segretario.
3. Essa, tempestivamente investita dal Presidente del Consiglio direttivo a compimento delle operazioni di cui al succitato art. 2, comma 1, sovrintende alle procedure elettorali, garantendo la correttezza formale dell'intero iter elettorale, dall'acquisizione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti, per il Consiglio direttivo, per l'Organo di controllo e per il Collegio dei garanti, verificando la validità delle candidature pervenute entro i termini e secondo le modalità richieste, predispone la scheda elettorale.
 4. In particolare la Commissione elettorale:
 - a. esamina tutte le candidature pervenute e verifica la regolarità delle medesime oltre alla regolarità dei requisiti richiesti a norma di Statuto e Regolamento elettorale;
 - b. entro il quindicesimo giorno prima delle elezioni procede alla pubblicazione delle candidature ritenute valide, tramite sito internet e affissione nelle sedi di Potenza e Matera.
 - c. sovrintende e verifica le operazioni di voto;
 - d. effettua le operazioni di scrutinio delle schede;
 - e. redige il verbale con l'esito delle votazioni;
 - f. raccoglie e riporta in Assemblea eventuali contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.
 5. Il Presidente della Commissione elettorale comunica all'Assemblea il risultato delle votazioni.
 6. La Commissione elettorale, anche attraverso consultazione a distanza, decide a maggioranza dei suoi componenti tranne durante l'Assemblea elettiva nella quale la decisione è assunta a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del suo Presidente.
 7. Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili ma non sanano l'eventuale assenza di requisiti personali dei candidati inseriti nell'elenco sottoposta all'assemblea che, in caso di elezione, ne provocano la decadenza in qualsiasi momento vengano appurate.

Art. 6) - Modalità di votazione

1. Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto, a mezzo di schede predisposte e contenenti nome e cognome dei candidati, data di nascita, Organizzazione o Associazione di appartenenza, settore di intervento, territorio e livello di intervento, preventivamente distribuite agli elettori e ai delegati aventi diritto. Fac-simile delle schede è affisso nei locali delle votazioni.
2. Le schede sono timbrate e siglate dal Presidente della Commissione elettorale.
3. Qualora si ricorra al voto ponderato la Commissione elettorale predisporrà due schede di colore diverso, rispettivamente per le ODV e degli altri Enti.
4. Quando il voto si esprime tramite scheda elettorale elettronica, avendo la disponibilità di un software corrispondente ai requisiti indicati dal regolamento associativo relativo al voto in via elettronica, la Commissione elettorale soprintende alla predisposizione delle operazioni di voto. Le schede elettroniche riportano i nomi dei candidati con le stesse caratteristiche delle schede cartacee. Ogni nome sarà preceduto da un apposito spazio su cui poter esprimere la preferenza.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione elettorale procede alla valutazione delle risultanze delle espressioni di voto fornite dal software.
6. Il Segretario della Commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.

Sede Legale e Operativa

Potenza

via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971 274477

Sede Operativa

Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

Art. 7) - Operazioni di voto

1. Gli elettori sono chiamati dal Presidente della Commissione elettorale alla votazione per appello nominale e depongono le schede in apposita urna.
2. L'identificazione degli aventi diritto alle votazioni, nonché la regolarità delle deleghe di cui all'articolo 7, comma 5 dello Statuto, sono accertate dalla Commissione elettorale coadiuvate dal personale di CSV Basilicata.
3. Le operazioni di voto devono avvenire nell'arco di tempo indicato dal Presidente del Consiglio direttivo nell'Assemblea di cui art. 2, comma 5 del presente regolamento.

Art. 8) - Spoglio delle schede e scrutinio

1. Dichiarate terminate le votazioni, la Commissione elettorale verifica che il loro numero non sia superiore a quello consegnato agli elettori e procede allo scrutinio.

Art. 9) - Nullità delle schede

1. Sono dichiarate nulle le schede che:
 - a. esprimano un numero di voti superiore a quello previsto;
 - b. non permettano di interpretare la volontà dell'elettore.

Art. 10) – Preferenze di voto

1. Nelle elezioni del Consiglio direttivo, ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti non superiore ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità superiore. Risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che totalizzeranno il maggior numero di preferenze secondo quanto indicato nel successivo articolo 11 del presente regolamento.
2. Qualora vi fossero due o più candidati riferibili alla stessa organizzazione sociale, sia in forma singola sia in forma di rete o federazione, potrà essere eletto un solo candidato ovvero colui che consegnerà il maggior numero di preferenze (Art. 8 comma 2 dello Statuto).
3. Per le elezioni dell'Organo di controllo, la Commissione elettorale predispose un elenco dei candidati ritenuti idonei ai sensi dell'art. 11 comma 1 dello Statuto con l'indicazione, per ciascuno, se candidato effettivo oppure supplente. Ciascun elettore potrà esprimere massimo 2 (due) preferenze rispettando, laddove i candidati lo consentano, le differenze di genere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenze.
4. Per le elezioni del Collegio dei garanti, la Commissione elettorale predispose un elenco con tutti i candidati ritenuti idonei ai sensi dell'art. 12 dello Statuto. Ciascun elettore potrà esprimere massimo 2 (due) preferenze rispettando, laddove i candidati lo consentano, le differenze di genere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti di preferenze.

Art. 11) – Scrutinio

1. Al termine di ogni scrutinio, la Commissione elettorale annuncia l'esito delle votazioni - Numero elettori aventi diritto - Voti espressi validi - Schede bianche - Schede nulle - Voti conseguiti dai singoli candidati.
2. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto il maggiore numero di voti, secondo i seguenti criteri:
 - a. viene riservato un terzo ai rappresentanti dei Soci residenti in Provincia di Matera e due terzi ai rappresentanti dei Soci residenti in Provincia di Potenza; qualora non sia possibile rispettare tale indicazione, l'Assemblea provvederà alla loro nomina a

Sede Legale e Operativa

Potenza

via Sicilia,10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971 274477

Sede Operativa

Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167



Certificato No. IT279430

maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto (Art. 7 Statuto, comma 13, punto c); in caso di parità prevale il candidato più anziano, tenuto conto delle incompatibilità sopra indicate.

- b. Al fine di favorire la presenza di genere, nell'individuazione degli eletti si dovrà garantire l'elezione di almeno 1/3 ai candidati di genere diverso, l'elettore, quindi, potrà esprimere tre preferenze di cui un candidato/a di genere diverso. Qualora si assegnino le tre preferenze a candidati dello stesso genere, la terza verrà annullata.
 - c. In caso di parità di numero di preferenze si ricorre al ballottaggio fra tutti i candidati con pari numero di preferenze. Il ballottaggio avviene con le medesime modalità di voto ad eccezione del numero di preferenze esprimibili che in questo caso è di numero una. In caso di ulteriore parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato di minore età anagrafica.
3. Non è preclusa l'elezione di candidati non presenti all'Assemblea. I candidati eletti, seduta stante o nei tre giorni successivi alle elezioni, devono per iscritto comunicare l'accettazione ovvero l'eventuale rinuncia.
 4. Non possono far parte dello stesso organo i coniugi e le persone conviventi more uxorio o con unioni civili regolarizzate, genitori e figli, fratelli.

Art. 12) - Insediamento degli organi

1. Acquisito il verbale delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale, il Comitato direttivo neo-eletto nella sua prima seduta, adotta un atto d'insediamento dei nuovi organi. L'atto di insediamento dei loro mandati determina la data di inizio di esercizio delle funzioni degli organi nonché la futura data di cessazione del mandato.

Art. 13) - Sostituzioni

1. Qualora vi siano, in corso di mandato, membri dimissionari o decaduti, il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche garantendo, ove possibile, la proporzionalità della rappresentanza territoriale e la rappresentanza di genere. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, a parità di voti, prevale il più giovane. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, che deve essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile, la quale potrà anche nominare un diverso componente. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del mandato (art. 8, comma 14 dello Statuto).

Art. 14) – Ricorsi

1. Avverso le decisioni assunte dall'assemblea elettiva, il socio può presentare, all'attenzione del Presidente, opposizioni e/o osservazioni.
2. Il Presidente, verificate le istanze e acquisito il parere del Collegio dei garanti, si pronuncerà in merito come previsto dall'art. 12, comma 7 dello Statuto.

Art. 15) - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 11/03/2021, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento allo Statuto vigente.

Sede Legale e Operativa

Potenza

via Sicilia, 10 - 85100 Potenza
Tel/Fax 0971 274477

Sede Operativa

Matera

via La Malfa, 102 - 75100 Matera
Tel/Fax 0835 346167



Certificato No. IT279430